Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 25 marzo 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 123.
Proroga del termine di cui agli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, recante norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio provenienti dalle preesistenti Camere di commercio. Pag. 1086

LEGGE 25 febbraio 1953, n. 124.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951 . . . . Pag. 1086

LEGGE 6 marzo 1953, n. 125.
Concessione di un contributo a favore del « Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale », con sede in Milano . . . . Pag. 1090

LEGGE 6 marzo 1953, n. 126.
Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino Pag. 1091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 127.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Cristoforo, in frazione omonima del comune di Reggio Calabria . . . . Pag. 1091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 128.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia di San Michele Arcangelo, in frazione Brondolo del comune di Chioggia (Venezia) . Pag. 1091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 129.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo « æque principaliter » della parrocchia dei SS. Ippolito e Cassiano, in frazione Sensano del comune di Volterra (Pisa), con quella di San Bartolomeo, in frazione Pignano dello stesso Comune . . . . Pag. 1091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 130.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gaetano Thiene, in località Pozzo del comune di San Giovanni Lupatoto (Verona) . . Pag. 1091

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1953.
Sostituzione del sequestratario-liquidatore della S. A. G. A. Bulling, con sede in Milano . . . . . . Pag. 1091

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1953.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in località « Castelluccio », site nell'ambito del comune di Genova-Pegli . . . . Pag. 1092

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1953.
Nuovo elenco delle linee esercitate dalla Società di navigazione « Lloyd Triestino » . . . . Pag. 1092

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1953.
Sostituzione di un membro del Comitato amministrativo della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma . . . . Pag. 1094

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1953.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro . . . . . . Pag. 1094

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1953.
Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Venezia . . . . Pag. 1094

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1953.
Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1953-3 gennaio 1954, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita con decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato . Pag. 1095

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 9 marzo 1953.
Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Matera Pag. 1101

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione in danaro per l'acquisto di un'area edificatoria sita in Recanati Pag. 1102

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimenti di notai. Pag. 1102

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento della Società cooperativa agricola « Giustizia e Lavoro », con sede in Cerva, e nomina del commissario liquidatore Pag. 1103
Scioglimento della Società cooperativa « Porticus », con sede in Portici Pag. 1103

Ministero dei lavori pubblici: Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pescara. Pag. 1103

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 1103

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1103

Direzione generale degli Istituti di previdenza: Situazione al 31 dicembre 1951 . . . . Pag. 1104

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Incarico alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1950, di giudicare l'analogo concorso della provincia di Caltanissetta . . . . Pag. 1108

Ministero di grazia e giustizia: Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a duecento posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 8 gennaio 1952 . . . . Pag. 1108

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 70 DEL 25 MARZO 1953:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1953. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1477)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 70 DEL 25 MARZO 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni della Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato » — terza emissione — di n. 10.000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

(1557)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 123.

Proroga del termine di cui agli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, recante norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio provenienti dalle preesistenti Camere di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La facoltà prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, può essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 25 febbraio 1953, n. 124.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione culturale tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gan Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — SEGNI — LA MALFA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo culturale fra l'Italia e il Regno Unito

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord,

Desiderando concludere un Accordo allo scopo di favorire nei loro rispettivi Paesi, attraverso amichevoli scambi e cooperazione, la conoscenza e la comprensione più complete che sia possibile delle attività intellettuali, artistiche e scientifiche, nonchè della vita dell'altro Paese,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti favorirà presso le Università ed altri Istituti d'istruzione posti nel proprio territorio la creazione di cattedre, lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura e storia dell'altro Paese, nonchè di altre materie relative allo stesso Paese.

Art. II

Subordinatamente a quanto previsto nei seguenti paragrafi 2) e 3), ciascuna delle Alte Parti Contraenti permetterà la creazione e favorirà lo sviluppo nel proprio territorio di Istituti Culturali dell'altra Parte, sempre che detti Istituti si conformino alle disposizioni delle leggi localmente vigenti.

2) il Governo Italiano riconosce al Governo Britannico il diritto di mantenere, sviluppare o assistere gli Istituti Britannici e i Centri del British Council esistenti in Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Il Governo del Regno Unito riconosce al Governo Italiano il diritto di stabilire e sviluppare propri Istituti in città del Regno Unito nello stesso numero.

3) Le Parti Contraenti potranno, di tempo in tempo, accordarsi allo scopo di aprire altri Istituti di Cultura su basi di parità, ovvero di trasferire un Istituto da una delle città menzionate nel paragrafo 2) ad un'altra città.

4) Ai fini del presente Accordo, con l'espressione « Istituti » si intendono compresi scuole, biblioteche, filmoteche ed in genere centri culturali destinati ad attuare praticamente gli scopi generali dell'Accordo.

5) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti accorderà all'altra tutto il possibile appoggio per procurare locali adatti agli Istituti.

6) Oltre agli Istituti, ciascuna delle Parti Contraenti permetterà la creazione e favorirà lo sviluppo in tutte le parti del suo territorio di associazioni Italo-Britanniche destinate a attuare praticamente gli scopi generali dell'Accordo.

Art. III

Le Alte Parti Contraenti promuoveranno lo scambio fra i loro rispettivi territori di personale accademico, insegnanti, studiosi, studenti, ricercatori e rappresentanti di altre professioni ed occupazioni.

Art. IV

Le Alte Parti Contraenti istituiranno reciprocamente borse di studio e sovvenzioni per studenti allo scopo di consentire ai cittadini di ciascuna parte di intraprendere o continuare studi, tirocini tecnici o ricerche nel territorio dell'altra.

Art. V

Le Alte Parti Contraenti favoriranno la più stretta collaborazione tra le Società scientifiche e le organizzazioni educative e professionali dei rispettivi Paesi al fine di assicurare una reciproca assistenza nel campo delle attività intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative.

2) Ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare agli studiosi e studenti dell'altra l'accesso ai monumenti, collezioni, archivi, biblioteche, ed altre Istituzioni scientifiche sottoposte al controllo dello Stato, alle medesime condizioni che ai propri studiosi e studenti. Ciascuna delle Parti si impegna altresì — entro i limiti che potranno essere riconosciuti opportuni fra le parti interessate e senza pregiudizio delle leggi e dei regolamenti in vigore — a consentire ai predetti studiosi e studenti di condurre scavi archeologici.

Art. VI

Le Alte Parti Contraenti stabiliranno i limiti e le condizioni in cui i titoli di studio intermedi e finali di uno dei due Paesi potranno essere riconosciuti come equivalenti ai corrispondenti titoli di studio intermedi e finali dell'altro, sia ai fini accademici sia, in determinati casi, per l'esercizio professionale.

Le Parti Contraenti stabiliranno quali accordi potranno essere presi per il riesame delle disposizioni che regolano l'esercizio della professione medica nei rispettivi Paesi.

Art. VII

Ciascuna Parte Contraente favorirà l'istituzione e lo sviluppo di corsi di vacanze destinati al personale accademico, agli insegnanti, studiosi e studenti appartenenti all'altro Paese.

Art. VIII

Le Alte Parti Contraenti favoriranno mediante inviti e sovvenzioni le reciproche visite di gruppi scelti, ai fini dello sviluppo della collaborazione culturale, tecnica e professionale fra i due Paesi.

Art. IX

Le Alte Parti Contraenti coopereranno allo scopo di promuovere in ciascun Paese la migliore conoscenza della cultura dell'altro, mediante:

a) libri, periodici ed altre pubblicazioni;

b) conferenze e concerti;

c) mostre d'arte e altre esposizioni;

d) rappresentazioni teatrali;

e) radiodiffusioni, pellicole cinematografiche, dischi ed altri mezzi tecnici.

Art. X

Ciascuna Parte Contraente accorderà ogni facilitazione per l'importazione dell'attrezzatura necessaria ai fini dell'Accordo, come libri, pellicole, dischi grammofonici, quadri ed altro materiale per esposizioni. Accorderanno anche ogni facilitazione per l'importazione delle attrezzature per biblioteche, grammofoni, apparecchi radiofonici, apparecchi di proiezione, furgoncini ed altri mezzi di trasporto necessari per il funzionamento degli Istituti di cui all'art. 2 del presente Accordo.

Art. XI

Subordinatamente a quanto previsto nell'art. 19, ciascuna Parte Contraente agevolerà la concessione alle persone appresso specificate, del permesso di trattenersi sul proprio territorio per l'attuazione degli scopi del presente Accordo:

1° funzionari del Governo dell'altra Parte Contraente, o delle organizzazioni designate secondo le disposizioni di cui all'art. 17;

2° insegnanti addetti agli Istituti Britannici in Italia e agli Istituti Italiani nel Regno Unito;

3° studenti e studiosi che non aspirino ad una occupazione stabile in Italia o nel Regno Unito, a seconda i casi.

Art. XII

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista permanente di dieci membri. La Commissione sarà divisa in due sezioni, una composta di membri italiani e con sede in Roma, l'altra di membri britannici e con sede in Londra. Ogni sezione comprenderà cinque membri. Il Foreign Office, d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nominerà i membri della Sezione Britannica e il Ministero degli Affari Esteri Italiano d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo della Repubblica Italiana nominerà i membri della Sezione Italiana. Ciascuna Parte Contraente determinerà le condizioni di nomina dei membri della propria Sezione e avrà la facoltà di nominare membri supplenti.

Art. XIII

L'intera Commissione Mista si riunirà ogni volta che sia necessario ed almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nel Regno Unito. Ai fini di tali riunioni plenarie la Commissione sarà presieduta da un undicesimo membro che sarà nominato dal Governo del Paese nel quale si tiene la riunione.

Art. XIV

La Commissione Mista e le sue Sezioni avranno la facoltà di aggregarsi dei membri aggiunti, senza potere deliberante, a titolo di consulenti tecnici.

Art. XV

La Commissione Mista e ciascuna Sezione determineranno le proprie regole di procedura.

Art. XVI

Uno dei primi compiti della Commissione Mista sarà quello di formulare in seduta plenaria proposte dettagliate per l'applicazione del presente Accordo, le quali verranno successivamente sottoposte all'approvazione delle Parti Contraenti. Nelle successive sessioni la Commissione prenderà in esame la situazione e formulerà nuove proposte o suggerirà modificazioni alle sue precedenti raccomandazioni, da sottoporre all'esame dei Governi delle Parti Contraenti.

Art. XVII

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà designare di tempo in tempo organizzazioni destinate a mettere in atto le disposizioni sopra indicate od ogni altra misura relativa ai fini della presente Convenzione.

Art. XVIII

Nel presente Accordo le espressioni « territorio » e « Paese » significano, per quanto riguarda il Governo del Regno Unito, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e per quanto riguarda il Governo della Repubblica Italiana, il territorio Metropolitano della Repubblica.

Art. XIX

Nessuna delle clausole del presente Accordo dovrà intendersi come modifica all'obbligo di ogni persona di osservare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e la partenza degli stranieri.

Art. XX.

Il presente Accordo sarà ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Londra. L'Accordo entrerà in vigore il 15° giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. XXI

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo minimo di cinque anni. Successivamente, se non sarà stato denunciato da una delle Alte Parti Contraenti non meno di sei mesi prima dello scadere del predetto termine, resterà in vigore per la durata di sei mesi a datare dal giorno in cui uno dei Governi Contraenti avrà notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto in duplice esemplare a Roma, il 28 novembre 1951 in lingua inglese ed italiana, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
ANTHONY EDEN

Per il Governo della Repubblica Italiana
DE GASPERI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Cultural Convention between the United Kingdom and Italy

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Italy,

Desiring to conclude a Convention for the purpose of promoting by friendly interchange and co-operation the fullest possible knowledge and understanding in their respective countries of the intellectual, artistic and scientific activities as well as of the ways of life of the other country

Have agreed as follows:

Article I

Each Contracting Government shall encourage the creation at Universities and other educational institutions in its territory of Professorial Chairs, Readerships, Lectureships and courses in the language, literature and history of the other country and in other subjects concerning that country.

Article II

Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 below, each of the Contracting Governments shall permit the establishment and favour the development in its own territory of cultural institutes of the other Contracting Government, provided that such institutes comply with the requirements of the law in that territory.

2. The Italian Government recognise the right of the British Government to maintain and develop or support British Institutes and British Council Centres in Rome, Milan, Turin, Genoa, Venice, Bologna, Florence, Naples and Palermo. The Government of the United Kingdom recognise the right of the Italian Government to establish and develop its own Institutes in the same number of cities in the United Kingdom.

3. The Contracting Governments may, from time to time, agree to open other cultural institutes on a basis of parity, or to transfer an institute from one of the cities mentioned in paragraph 2 to another city.

4. For the purpose of the present Convention, the term « Institute » shall include schools, libraries, film libraries, and cultural centres devoted to putting into practice the general aims of the Convention.

5. Each Contracting Government shall give the other all possible assistance in securing suitable premises for institutes.

6. In addition to Institutes, each Contracting Government shall permit the establishment and favour the development in any part of its own territory of Italo-British Associations devoted to putting into practice the general aims of the Convention.

Article III

The Contracting Governments shall encourage the interchange between their respective territories of academic personnel, school-teachers, students, school-pupils, research workers and representatives of other professions and occupations.

Article IV

The Contracting Governments shall arrange for the provision of scholarships or bursaries in such manner as to enable nationals of each of them to pursue or undertake studies, technical training or research in the territory of the other.

Article V

The Contracting Governments shall encourage the closest cooperation between the learned societies and educational and professional organisations of their respective countries for the purpose of providing mutual aid in intellectual, artistic, scientific, technical, social and educational activities.

2. Each Contracting Government undertakes to ensure to scholars and students from the territory of the other Contracting Government access, on the same terms as to its own scholars and students, to the monuments, collections, archives, libraries and other learned institutions under State control. Each Government also undertakes, within any limitations which may be agreed upon as appropriate between the parties concerned, and without prejudice to existing laws and regulations, to enable such scholars and students to carry out archaeological excavations.

Article VI

The Contracting Governments shall consider how far and under what conditions degrees, diplomas and certificates of one territory may be accepted as equivalent to corresponding degrees, diplomas and certificates of the other for academic purposes and, in appropriate cases, for professional purposes. The Contracting Governments shall consider to what extent arrangements can be made for the re-examination of the regulation of the professional practice of doctors in their respective countries.

Article VII

Each Contracting Government shall encourage the development of holiday courses to be attended by academic personnel, teachers, students and school pupils belonging to the territory of the other Contracting Government.

Article VIII

The Contracting Governments shall encourage by invitation or subsidy, reciprocal visits of selected groups for the purpose of developing cultural, technical and professional collaboration.

Article IX

The Contracting Governments shall assist each other in making the culture of each country better known in the other country by means of:

(*a*) books, periodicals and other publications;
(*b*) lectures and concerts;
(*c*) fine art and other exhibitions;
(*d*) dramatic performances;
(*e*) radio, films, gramophone records and other mechanical means of reproduction.

Article X

Each Contracting Government shall give every facility for the importation of equipment necessary for the purposes of the Convention, such as books, films, gramophone records, pictures and other material for exhibition. They shall also give every facility for the importation of library equipment, gramophones, radio sets, film projectors, vans and other forms of transport which are required for the running of Institutes described in Article II of the present Convention.

Article XI

Subject to the provisions of Article XIX, each Contracting Government shall facilitate the grant of permission to the following persons to remain in its territory in order to execute the objects of the present Convention:

i) officials of the Contracting Government or of organisations designated under the provisions of Article XVII;

ii) teachers employed in British Institutes in Italy and Italian Institutes in the United Kingdom;

iii) scholars and students not seeking permanent employment in Italy or in the United Kingdom as the case may be.

Article XII

For the purpose of this Convention a permanent Mixed Commission, consisting of ten members, shall be set up. This Commission will be divided into two sections, one composed of Italian members sitting in Rome and the other of British members sitting in Lon-

don. Each section shall consist of five members. The Foreign Office, in agreement with the competent Departments of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, shall nominate the members of the British Section and the Italian Ministry of Foreign Affairs in agreement with the competent Departments of the Government of the Republic of Italy will nominate the members of the Italian Section. Each Contracting Government shall fix the terms under which the members of its own Section are appointed and will have the power to nominate alternative members.

Article XIII

The complete Mixed Commission shall meet when necessary and at least once a year, in Italy and the United Kingdom in turn. For the purpose of these meetings the Commission shall be presided over by an eleventh member appointed by the Government of the country in whose country the meeting is taking place.

Article XIV

The Mixed Commission and each Section thereof shall be authorised to co-opt additional members without voting powers as advisers on specialist questions.

Article XV

The Mixed Commission and each Section thereof shall make its own rules of procedure.

Article XVI

One of the first tasks of the Mixed Commission shall be to draw up at a full meeting, detailed proposals for the application of the present Convention which will then be considered by the Contracting Governments. At its further meetings the Commission shall review the position and draw up further proposals or suggest modifications to its previous recommendations, for consideration by the Contracting Governments.

Article XVII

Each Contracting Government may designate from time to time appropriate organisations to ensure the execution of the above, or of any other measures falling within the scope of the present Convention.

Article XVIII

In the present Convention the expressions « territory » and « country » mean in relation to the Government of the United Kingdom, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and in relation to the Government of the Republic of Italy, the metropolitan territory of the Republic.

Article XIX

Nothing in the present Convention shall be deemed to affect the obligation of any person to comply with the laws and regulations in force in the territory of either Contracting Government concerning the entry, residence and departure of foreigners.

Article XX

The present Convention shall be ratified. The exchange of the instruments of ratification shall take place in London. The Convention shall enter into force on the 15th day after the exchange of the instruments of ratification.

Article XXI

The present Convention shall remain in force for a minimum period of five years. Thereafter, if not denounced by either Contracting Government, not less than six months before the expiry of that period, it shall remain in force until the expiry of six months from the date on which either Contracting Government has given notice of denunciation.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Convention and affixed thereto their seals.

Done in duplicate at Rome the 28th day of November, 1951, in English and Italian, both texts being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic
DE GASPERI

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ANTHONY EDEN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 6 marzo 1953, n. 125.

Concessione di un contributo a favore del « Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale », con sede in Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000.000 (cinque milioni) annui per la durata di anni tre, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54 a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale », con sede in Milano Palazzo di giustizia.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'art. 1 si farà fronte con apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio) per l'esercizio 1953-1954 e per i due esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 6 marzo 1953, n. 126.

Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1952 e fino al 30 settembre 1955 è sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione e i trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale alle cattedre di ruolo ordinario e di ruolo transitorio disponibili nelle sedi previste dall'art. 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 127.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Cristoforo, in frazione omonima del comune di Reggio Calabria.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Calabria in data 13 aprile 1952, integrato con successivo 14 agosto 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Cristoforo, in frazione omonima del comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 76. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 128.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia di San Michele Arcangelo, in frazione Brondolo del comune di Chioggia (Venezia).

N. 128. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Chioggia in data 1° maggio 1951, integrato con dichiarazione 1° maggio 1951, relativo all'erezione in parrocchia della Curazia di San Michele Arcangelo, in frazione Brondolo del comune di Chioggia (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 75. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 129.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo « æque principaliter » della parrocchia dei SS. Ippolito e Cassiano, in frazione Sensano del comune di Volterra (Pisa), con quella di San Bartolomeo, in frazione Pignano dello stesso Comune.

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Volterra in data 28 maggio 1952, relativo all'unione in perpetuo « æque principaliter » della parrocchia dei SS. Ippolito e Cassiano in frazione Sensano del comune di Volterra (Pisa) con quella di San Bartolomeo in frazione Pignano dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 74. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 130.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gaetano Thiene, in località Pozzo del comune di San Giovanni Lupatoto (Verona).

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 7 agosto 1952, integrato con dichiarazione 14 agosto 1952, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano Thiene, in località Pozzo del comune di San Giovanni Lupatoto (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 73. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1953.

Sostituzione del sequestratario-liquidatore della S. A. G. A. Bulling, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la S.A. G.A. Bulling. con sede in Milano, Galleria del Corso n. 4, e nominato sequestratario il ragioniere Giuseppe Mazzucchelli;

Visto il decreto 15 giugno 1951, col quale la suindicata Società è stata messa in liquidazione e nominato liquidatore il predetto rag. Giuseppe Mazzucchelli;

Visto il decreto 3 gennaio 1953, col quale è stato nominato sequestratario-liquidatore della suddetta Società il dott. Giuseppe Fontanarosa, in sostituzione del rag. Giuseppe Mazzucchelli;

Ritenuto che il dott. Giuseppe Fontanarosa ha declinato l'incarico ed occorre pertanto affidare l'incarico stesso ad altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

E' nominato sequestratario-liquidatore della S.A. G.A. Bulling, con sede in Milano, il rag. Vitaliano Rossi in sostituzione del dott. Giuseppe Fontanarosa.

Il rag. Vitaliano Rossi è autorizzato a continuare la liquidazione della Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1953

Il Ministro: PELLA

(1232)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in località « Castelluccio », site nell'ambito del comune di Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella seduta del 28 dicembre 1951, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune aree in località « Castelluccio », più sotto descritte, site nell'ambito del comune di Genova-Pegli;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova;

Vista l'opposizione prodotta dalle signore Maria Rachele Ramognino, Adele Ramognino in Messina e Maria Franca Ramognino in Bertilone, contro la proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la zona, nel suo insieme, presenta aspetti panoramici di non comune bellezza che eventuali costruzioni incontrollate potrebbero deturpare impedendone la visuale;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un quadro naturale ricco di punti di belvedere dai quali si gode la visuale del mare e di parte della costa ligure;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Genova-Pegli divise in tre unità: *A, B, C,* confinante la prima: a nord, via Viana, torrente Grilla, strada vicinale Torre Grillee; ad est, tangente ai tornandi di viale Modugno, via Molinotti e strada vicinale Torre Grillee; a sud, Stabilimento Ilva, lungomare di Pegli, via N. da Recco; ad ovest, rio San Michele e via Gerolamo Ratto; la seconda confina: a nord, con via Rexelle; ad est, mappale 134 e rio Molinotti; a sud, con località Molinotti e ad ovest con via Rexelle; la terza confina: a nord, con il lungomare di Pegli e ad est, sud ed ovest, con l'arenile demaniale, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

Il Soprintendente ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto nell'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella seduta del 28 febbraio 1951

Verbale n. 15

GENOVA PEGLI Estensione del vincolo su alcune aree in località « Castelluccio ».

(*Omissis*).

quale collina retrostante l'abitato di Pegli, costituendo un quadro naturale ricco di punti di belvedere dai quali si gode la visuale di un tratto caratteristico della costa ligure; la Commissione provinciale per le bellezze naturali ha deciso di imporre il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, comma 4°).

Tale bellezza d'insieme è divisa in tre unità: *a*) *b*) *c*):

a) confini:

nord, via Viana, torrente Grilla, strada vicinale Torre Grillee:

est, tangente ai tornandi di viale Modugno, via Molino e strada vicinale Torre Grillee;

sud, stabilimento Ilva, lungomare di Pegli, via N. da Recco;

ovest, rio San Michele, via Gerolamo Ratto,

b) confini:

nord, via Rexelle;

est, mappa 134 e rio Molinotti;

sud, località Molinotti;

ovest, via Rexelle.

c) (scoglio Castelluccio) confini:

nord, lungomare di Pegli;

est, *sud* ed *ovest*, arenile demaniale.

(*Omissis*).

(1399)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1953.

Nuovo elenco delle linee esercitate dalla Società di navigazione « Lloyd Triestino ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002;

Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 781, che autorizza il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, ad apportare modifiche all'elenco delle linee di preminente interesse nazionale di cui all'art. 2 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto il decreto interministeriale 5 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1937 che ap-

prova l'elenco delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1939, che approva un nuovo elenco di linee di navigazione di preminente interesse nazionale in sostituzione dell'elenco approvato con il suddetto decreto interministeriale 5 gennaio 1937;

Vista la convenzione stipulata il 1° febbraio 1939 con la Società di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, approvata con decreto del Capo del Governo in data 14 febbraio 1939, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1939;

Vista la convenzione stipulata il 16 aprile 1941, con la Società di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, approvata con decreto del Capo del Governo in data 13 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1941, con la quale, in applicazione dell'articolo 16-*bis* della Convenzione 1° febbraio 1939, vennero apportate alcune modifiche all'elenco di linee approvato con il decreto interministeriale 20 dicembre 1938, per la parte riguardante il settore di traffico di detta Società;

Ritenuta la necessità nell'interesse dell'economia nazionale, per le mutate esigenze dei traffici, di modificare ulteriormente l'elenco di linee approvato con il sopra indicato decreto interministeriale 20 dicembre 1938;

Decreta:

L'elenco delle linee di navigazione, riguardanti il settore di traffico della Società « Lloyd Triestino », approvato con il decreto interministeriale 20 dicembre 1938 ed allegato alla Convenzione stipulata con detta Società il 1° febbraio 1939 (modificata con la Convenzione stipulata il 16 aprile 1941) è sostituita dall'elenco unito al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 febbraio 1953

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1953
Registro n. 21 Marina mercantile, foglio n. 240. — BONATTI

Elenco delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale riguardanti il settore di traffico assegnato alla Società « Lloyd Triestino ».

LINEA 1/2: *Italia*-Port Said-Bombay-*Hong-Kong* (con facoltà di prolungamento sino a Shanghai e in Giappone)-Bombay-Port Said-*Italia* (da passeggeri).
Periodicità: dodici viaggi all'anno.
Velocità oraria normale di esercizio: mgl. 18 e mezzo.
Nel 1953 quattro viaggi saranno limitati a Bombay.
La Società in dipendenza delle esigenze dei traffici e previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, potrà iniziare ciascun viaggio di andata ed ultimare ciascun viaggio di ritorno a Genova od a Trieste.

LINEA 3/4: *Italia*-Port-Said-Karachi-*Bombay*-Port Said-*Italia* (con facoltà di prolungamento alla costa orientale dell'India e del Pakistan) (commerciale).
Periodicità: dodici viaggi all'anno.
Velocità oraria normale di esercizio: mgl. 10.
La Società in dipendenza delle esigenze dei traffici e previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, potrà iniziare ciascun viaggio di andata ed ultimare ciascun viaggio di ritorno a Genova od a Trieste.

LINEA 5: *Trieste*-Venezia-Port Said-Bombay-Singapore-*Hong Kong*-Singapore-Bombay-Port Said-*Trieste* (con facoltà di deviazione in Indonesia e di prolungamento sino in Giappone e di approdo nell'andata e nel ritorno in porti del Tirreno) (commerciale).
Periodicità: nove viaggi all'anno.
Velocità oraria normale di esercizio: mgl. 14.

LINEA 6/7: *Italia*-Port Said-*Calcutta*-Port Said-*Italia* (con facoltà di prolungamento sino a Rangoon) (commerciale).
Periodicità: dodici viaggi all'anno.
Velocità oraria normale di esercizio: mgl. 10.
La Società in dipendenza delle esigenze dei traffici e previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, potrà iniziare ciascun viaggio di andata ed ultimare ciascun viaggio di ritorno a Genova od a Trieste.

LINEA 8: *Italia*-Port Said-*Sydney* (con facoltà di prolungamento sino a Brisbane) Port Said-*Italia* (da passeggeri).
Periodicità: ventuno viaggi all'anno.
Velocità oraria normale di esercizio: mgl. 17 e mezzo (con facoltà di effettuare 6 o 7 viaggi annui alla velocità di mgl. 11).
La qualifica « da passeggeri » e la periodicità sopra indicata si intendono dal 1° luglio 1951.
La Società in dipendenza delle esigenze dei traffici e previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, potrà iniziare ciascun viaggio di andata ed ultimare ciascun viaggio di ritorno a Genova od a Trieste.

LINEA 10: *Trieste*-Venezia-Port Said-Durban-*Capetown*-Durban-Port Said-Venezia-*Trieste* (da passeggeri).
Periodicità: tredici viaggi all'anno.
Velocità oraria normale di esercizio: mgl. 18 e mezzo.
La qualifica « da passeggeri » di questa linea s'intende dal 1° luglio 1951, con effettuazione di tre viaggi nel secondo semestre 1951 alla velocità di mgl. 12 e 7 viaggi nel 1952.

LINEA 11: *Genova*-Port Said-*Capetown*-Port Said-*Genova* (con facoltà di approdo in andata e in ritorno in porti del l'Adriatico) (commerciale).
Periodicità: dodici viaggi all'anno.
Velocità oraria normale di esercizio: mgl. 10.

LINEA 12: *Genova-Matadi-Genova* (con facoltà di prolungamento sino al Sud Africa e di approdo in andata e in ritorno in porti dell'Adriatico) (commerciale).
Periodicità: dodici viaggi all'anno.
Velocità oraria normale di esercizio: mgl. 10.

LINEA 14: *Napoli*-Port Said-Massaua-Mogadiscio-*Chisimaio* (con prolungamento facoltativo sino a Mombasa)-Mogadiscio-Massaua-Port Said-Napoli-Genova-*Napoli* (da passeggeri).
Periodicità: dodici viaggi all'anno.
Velocità normale di esercizio: mgl. 10.

LINEE SOSPESE: 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

LINEA 1/2: due navi della stazza lorda unitaria minima di 11.500 tonnellate.

LINEA 3/4: due navi della stazza lorda unitaria minima di 2000 tonnellate.

LINEA 5: due navi della stazza lorda unitaria minima di 6000 tonnellate.

LINEA 6/7: quattro navi della stazza lorda unitaria minima di 6000 tonnellate.

LINEA 8: tre navi della stazza lorda unitaria minima di 13.000 tonnellate e due navi della stazza lorda unitaria minima di 8000 tonnellate.

LINEA 10: due navi della stazza lorda unitaria minima di 11.500 tonnellate.

LINEA 11: quattro navi della stazza lorda unitaria minima di 6000 tonnellate.

LINEA 12: quattro navi della stazza lorda unitaria minima di 4000 tonnellate.

LINEA 14: due navi della stazza lorda unitaria minima di 3000 tonnellate.

Roma, addì 19 febbraio 1953

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1422)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1953.

Sostituzione di un membro del Comitato amministrativo della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949, con cui si stabilisce che il Comitato previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, provvederà alla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate direttamente alle imprese artigiane da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto l'art. 22 dello statuto della Cassa medesima, approvato col decreto Ministeriale 12 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 1952, che regola la sostituzione dei membri di detto Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1953, con il quale il dott. Francesco Fusillo, membro del Comitato medesimo in base al decreto Ministeriale 4 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 4 settembre 1951, viene nominato componente del Collegio dei sindaci della Cassa predetta;

Riconosciuta l'opportunità che il dott. Francesco Fusillo venga sostituito dal dott. Mario Cimmino in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio nel predetto Comitato;

Decretano:

Il dott. Mario Cimmino è nominato membro del Comitato amministrativo della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, quale rappresentante del Ministero dell'industria e commercio in seno al Comitato stesso, in sostituzione del dott. Francesco Fusillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1953

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

(1398)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Nuoro, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Casula Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Serra Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Primavera ing. Mario, rappresentante del Genio civile;

Pala dott. Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Romagna Sebastiano, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Moi Pietro, Manca Trentino, Zoppi Giovanni Battista, Solinas dott. Gonario, Pischedda Roberto, Dessanai Pasquale e Prevosto Achille, rappresentanti dei lavoratori;

Melis Paolo, Passamonti Adriano, Pirari dottor Mario e Nardi Natalino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Frassinetti Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1953.

Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Venezia.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 198;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101;

Considerato che nel porto di Venezia il totale delle merci imbarcate e sbarcate nell'anno 1952 è stato superiore a 5.000.000 di tonnellate;

Decreta:

Il porto di Venezia ai fini della misura della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate è classificato nella prima delle due categorie previste dall'art. 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101.

Roma, addì 5 marzo 1953

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1423)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1953.

Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1953-3 gennaio 1954, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita con decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, mediante abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1953-3 gennaio 1954;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per i filati di produzione nazionale e per il periodo 4 gennaio 1953-3 gennaio 1954, mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Gli appartenenti a ciascuna categoria di produttori di filati possono, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione, addivenire, agli effetti dell'imposta, a conguagli convenzionali fra di loro.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito, per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure d'imposta, fissate — nei riguardi delle categorie cotonieri, lanieri, jutieri, canapieri-linieri e filatori di cascami di seta, come pure per i filatori di filati di vetro a filamento discontinuo — per turno giornaliero di lavorazione e per fuso-anno.

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende i produttori di:

a) filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno e per ciascun turno;

b) filati cardati « sistema laniero » costituiti di sola fibra artificiale (fiocco, cascame) misuranti non più di 24.000 metri per chilogrammo, e per la fabbricazione dei quali sia adoperato fiocco o cascame di lunghezza da 55 a 70 millimetri:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1585 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1386 per fuso-anno e per ciascun turno.

Per la categoria dei cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione della imposta.

Le misure unitarie d'imposta di cui alla sopraindicata lettera *b*) non si applicano ai filati pettinati di fiocco, di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 millimetri o più, misuranti 55.000 metri o più per chilogrammo, successivamente contemplati per l'applicazione di altre misure unitarie di abbonamento, ed ai quali non compete restituzione d'imposta in caso di esportazione.

2) *Categoria canapieri-lanieri*:

Comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa e di lino e filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento							
	fino a 50,8 mm.	più di 50,8 fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.325	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno	2.034	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno	1.860	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 mellimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 1000 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 1000 metri per chilogrammo le misure unitarie di imposta suddetta sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi a campana (sistema centrifugo):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6200 per fuso-anno,

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

Per questa categoria i canoni annuali sono calcolati al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3325 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3040 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione d'imposta, per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti esportati.

4) *Categoria lanieri*:

Comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o fibra artificiale rigenerata, oppure costituiti da sola fibra artificiale rigenerata o da solo cascame di fibra artificiale di lunghezza inferiore a 55 mm., e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1050 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

II) filati cardati, costituiti come al precedente comma I), aventi in mista intima anche cotone sodo, anelli e stoppini di cotone e misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1575 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1440 per fuso-anno.

I filati di cui al precedente comma II), che misurino più di 16.000 metri per chilogrammo, vanno tassati con l'applicazione delle normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

Quando il particolare tipo di filato cardato indicato al comma II), è prodotto con filatoi i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, e i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro, si applica, ai fini della liquidazione del canone annuale, la misura d'imposta stabilita per i filati di cui al precedente comma I);

III) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, ed i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1180 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1080 per fuso-anno;

IV) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

V) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), misuranti non più di 16.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

VI) filati cardati, costituiti come al precedente comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi «ring» i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1710 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1496 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1368 per fuso-anno;

VII) per i filati cardati, costituiti da materie prime, come al comma II), prodotti con filatoi « ring » installati in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuale di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

b) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata oppure di lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale, rigenerato o cascame di fibra artificiale o con altre fibre (cascami, rigenerate), prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per poter usufruire dell'applicazione delle misure di imposta di cui alla precedente lettera *b*-I) la ditta interessata dovrà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente precisando la percentuale di lana vergine o di cascame di lana che intende impiegare nei filati di cui sopra, nei limiti del 35 %, percentuale che dovrà essere constatata dai competenti organi di finanza, con accertamento diretto o con prelevamento saltuario di campioni delle miste.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine, cascame) superiore al 35 % prodotti con i filatoi indicati al comma *b*-I) vanno tassati con l'applicazione della imposta di cui alla successiva lettera *c*-I);

II) da materie prime come alla sopraindicata lettera *b*-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3937 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3600 per fuso-anno;

c) filati cardati, costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata e con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2590 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2266 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2072 per fuso-anno;

II) da materie prime come alla sopraindicata lettera c-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3360 per fuso-anno;

d) filati cardati, contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale, prodotti esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per le fabbriche di filati cardati nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida le aliquote stabilite al n. 4), lettera c-I) del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10 %, quando il numero complessivo dei fusi non sia superiore a 800, e del 5 % quando sia superiore a 800.

Beta) Filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4280 per fuso-anno;

b) prodotti con filatoi « ring » sistema francese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7437 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6800 per fuso-anno;

c) prodotti con filatoi « ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5600 per fuso-anno:

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5120 per fuso-anno;

d) prodotti con filatoi a « campana » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5200 per fuso-anno,

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4160 per fuso-anno;

e) prodotti con filatoi ad « aletta » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno;

f) filati pettinati, contenenti non meno del 50 % di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera c) per i filati prodotti con filatoi « ring » sistema inglese.

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta. Tale restituzione per i filati cardati « tipo autonomi » compresi al n. 4 lettera a) della categoria lanieri, in caso di esportazione, va effettuata con le aliquote stabilite per i filati di cotone.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di seta naturale:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 21 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 26 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 30 per giorno di otto ore lavorative.

Per le bacinelle con un numero di capi superiore a 16 è stabilita una misura d'imposta di L. 30 più L. 2 per ogni capo oltre i 16 capi:

bacinella per bozzoli doppi, L. 35 per giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti esportati.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti per ogni chilogrammo 55.000 metri o più e non ammessi in caso di esportazione ad alcuna restituzione d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti esportati.

7) *Categoria filatori di fibra artificiale a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera producente un solo filo, in attività continua durante l'anno, L. 16.800.

Per i filatori di questa categoria che producono filati di vetro, l'imposta sarà liquidata come segue:

a) filati a filamento continuo:

per ogni filiera producente un solo filo, funzionante nell'anno per 24 ore giornaliere e per trecento giorni lavorativi, L. 860.000:

b) filati a filamento discontinuo:

per ogni fuso funzionante nell'anno per trecento giorni lavorativi:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 9000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7875 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 7200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti esportati.

8) *Categoria filatori a mano di canapa*:

per i filati di canapa misuranti per ogni chilogrammo, più di mille metri, ottenuti da esercenti filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per prodotti esportati, perchè il canone di abbonamento è calcolato al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta per il calcolo dei canoni di abbonamento fissate al precedente art. 2 si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per duecentottantacinque giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascame di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie d'imposta stabilite per i filati indicati alla precedente lettera *a*).

Le festività riconosciute agli effetti dell'abbonamento alla imposta filati sono quelle stabilite dagli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, nonchè dodici giorni di ferie annuali e la festa del Santo Patrono.

Le inattività dovute alle ferie o alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio della inattività, di cui al precedente comma, non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta:

b) ad una filiera producente un solo filo, in attività continua durante l'anno per i filati di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati di lanasel, lanalux e simili);

c) ad una filiera producente un solo filo, funzionante nell'anno per 24 ore giornaliere e per 300 giorni lavorativi per i filati di vetro a filamento continuo;

d) ad un fuso di filatura funzionante nell'anno per 300 giorni lavorativi per i filati di vetro a filamento discontinuo;

e) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle dei bozzoli doppi;

f) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione ai normali 285 o 300 giorni lavorativi dell'anno, calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuta presente per operare i conguagli d'imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo precedente ha la durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezz'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezza per turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo nel turno.

Le fabbriche che usino prolungare di una o due ore straordinarie il normale turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere, senza che si faccia luogo ad alcun cambio di squadre di operai, sono tenute a farne tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere la maggiore imposta afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettivamente compiute, con la applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura, per un periodo di almeno tre settimane lavorative consecutive, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato, è consentita una proporzionale riduzione del canone. E' però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e, per il terzo turno, la misura unitaria d'imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengono compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il periodo minimo di tre settimane lavorative consecutive, nessuna riduzione di canone compete alla ditta la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante che denunci di voler sopprimere uno qualsiasi dei tre turni è pur sempre tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione.

I fabbricanti che per esigenze della propria industria sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno possono essere ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiera funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a tre settimane lavorative consecutive e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria, con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di 3 settimane lavorative consecutive la liquidazione dell'imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti sarà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera considerati attivi, per turno, in convenzione e per il periodo di effettiva lavorazione.

Non interrompe il periodo di tre settimane lavorative consecutive, ai fini delle concessioni di cui ai precedenti commi 2° e 6°, la sospensione totale della lavorazione per una giornata tempestivamente denunziata nei modi prescritti, purchè tale sospensione si verifichi per una sola volta nel cennato periodo e il sistema di lavorazione denunciato venga in complesso attuato per non meno di tre settimane.

Art. 6.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento, per l'annata 4 gennaio 1953-3 gennaio 1954, i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata ai termini dell'art. 6 del decreto Ministeriale 28 febbraio 1952.

Ogni successiva variazione per aumento, apportata durante il corso dell'abbonamento, agli elementi della denuncia, deve essere immediatamente comunicata al competente Ufficio tecnico.

Art. 7.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 6 e fatti gli opportuni accertamenti e controlli procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone, risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è valida per l'annata a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Art. 8.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che importa variazioni delle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione, e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi, nonchè il numero dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, procede agli opportuni accertamenti, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni in più o in meno da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Art. 9.

Le ditte, produttrici di filati cardati su selfacting, le quali abbiano necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare una tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, con la quale la ditta si impegna di lavorare con i filatoi come sopra sistemati per non meno di tre settimane lavorative consecutive indicando il numero dei filatoi e dei rispettivi fusi per ciascun filatoio impiegati per tale lavorazione.

L'Ufficio ricevuta la denuncia, dispone la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, i quali saranno custoditi in apposito cassone suggellato dalla finanza, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione d'imposta a carico del fabbricante interessato.

Art. 10.

Nella lavorazione di filato di fibra artificiale a filamento continuo, per la quale il fabbricante, per esigenze tecniche, ha necessità di utilizzare soltanto qualcuna delle sezioni in cui siano suddivise le filiere costituenti la macchina, può consentirsi che il canone di abbonamento, per il periodo di tempo in cui viene variato il numero delle sezioni di filiere in attività, venga liquidato in base al numero delle sezioni di filiere effettivamente funzionanti.

All'uopo il fabbricante interessato dovrà presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la speciale lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale dovrà essere indicato il numero delle sezioni e delle relative filiere che si intendono mantenere attive, il tipo e il colore del filato da produrre, la durata della lavorazione, la quale, per poter essere presa in considerazione, dovrà essere attuata in via stabile o quanto meno per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni lavorativi consecutivi.

Durante il periodo in cui si effettua la speciale lavorazione di cui sopra le sezioni di filiere denunziate inattive dovranno essere, a cura del competente Ufficio tecnico, opportunamente suggellate in modo da impedire il loro funzionamento.

La lavorazione stessa sarà inoltre sottoposta a saltuari controlli da parte del personale di Finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendono attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavorazione ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, per un periodo non inferiore a tre settimane lavorative consecutive, debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la matricola e il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la durata della lavorazione.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala o delimitati in modo da rendere il più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Art. 12.

Qualora, in opifici di filatura delle categorie: cotonieri, jutieri, lanieri, o da filatori di pettinato di fiocco, di fibra artificiale, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filati — il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo ed il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con la applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno cinque giorni prima d'iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare al competente Ufficio tecnico nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la produzione di detti filati;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo e il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che in ogni caso non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1) lettera *a*) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta, con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 10.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.000 per fuso-anno.

Art. 13.

La convenzione, prevista dal precedente art. 7, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Qualora nel corso dell'annata di abbonamento nelle fabbriche di filati vengano installati particolari tipi di filatoi o macchine da filiera ovvero siano prodotti filati costituiti da materie prime non contemplati dal presente decreto, saranno eseguiti esperimenti di lavorazioni per l'accertamento della produttività unitaria, ai fini della determinazione delle misure unitarie d'imposta che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 14.

La restituzione dell'imposta sui prodotti tessili esportati all'estero, nei casi in cui questa è ammessa, continuerà ad applicarsi sotto l'osservanza delle disposizioni vigenti:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana, in quantità superiore al 5 % in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, esportati all'estero fino all'11 febbraio 1954;

b) per i manufatti, (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 3 marzo 1954;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*), esportati all'estero fino al 3 aprile 1954.

Ai filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascame di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o con fibra artificiale rigenerata ed eventualmente anche con cotone sodo, anelli e stoppini di cotone, oppure costituiti da sola fibra artificiale (cascame, rigenerata) e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, all'esportazione compete la restituzione della imposta con le aliquote previste per i filati di cotone.

Art 15.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denunzia prescritta al precedente art. 6 il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilito come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 16.

Per i filandieri di seta e di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzione di filati corrispondente ad un'imposta complessiva annua superiore a L. 800.000 o che avendo una produzione inferiore chiedano di corrispondere la imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilite all'art 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 6, detti fabbricanti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione in ciascun mese, una dichiarazione in doppio esemplare, nella quale dovrà essere indicato:

dagli esercenti filande di seta:

a) il numero e il tipo delle bacinelle con l'indicazione dei rispettivi capi:

b) il quantitativo di filato da produrre giornalmente per ciascuna bacinella con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera di filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarato;

dagli esercenti filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 1000 metri per kg.:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato, nonchè gli altri dati ed elementi indicati alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 17.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari, per la produzione di filati, che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche ovvero rilevare dati relativi alla produzione pro-fuso dei filatoi o delle macchine da filiere installati nelle fabbriche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste nell'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 18.

Chi omette, o presenta in ritardo o inesattamente, le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, e dagli articoli 4, 6, 8 e 12 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 16 incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 19.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 4 gennaio 1953.

Roma, addì 11 marzo 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1953
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 283. — LESEN

(1420)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 9 marzo 1953.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Matera.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Matera emanato in data 30 novembre 1943, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del sig. Giuseppe Filardi:

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto, in data 17 ottobre 1952 ha rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Matera;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'11 novembre 1952 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Matera n. 26 dell'11 novembre 1952 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili della gestione di liquidazione che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L. 1.853.428,17
Debitori	» 889.666,52
Immobilizzi	» 141.235 —
Interessi	» 34.606,48
Totale	L. 2.918.936,17

Passivo liquidato

Creditori	L. 1.852.748,72
Interessi	» 7.093,15
Passività d'esercizio:	
a) spese di personale	» 655.581,25
b) altri oneri	» 403.513,05
Totale	L. 2.918.936,17

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Matera è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura alla data del 30 settembre 1950 del Co.Pro.Ma. di Matera deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Matera saranno a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 9 marzo 1953

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1266)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione in danaro per l'acquisto di un'area edificatoria sita in Recanati.

Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 febbraio 1953, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Recanati la donazione di L. 1.200.000 per l'acquisto, per la stessa somma, di un appezzamento di terreno sito in Recanati, rione Mercato, via del Mattatoio, da destinarsi quale area edificatoria di una Casa della Madre e del Bambino.

(1341)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 14 marzo 1953:

Gentile Italo, notaio residente nel comune di San Marco dei Cavoti, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Castelvetere in Val Fortore, stesso distretto;

Bevilacqua Mario, notaio residente nel comune di Nardò, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Salussola, distretto notarile di Biella;

Guglielmi Giovanni, notaio residente nel comune di Bioglio, distretto notarile di Biella, è traslocato nel comune di Andorno Micca, stesso distretto;

Ambrosione Mario, notaio residente nel comune di Bedizzole, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Travagliato, stesso distretto;

Scarano Alessandro, notaio residente nel comune di Pennabilli, distretto notarile di Pesaro, è traslocato nel comune di Savignano sul Rubicone, distretto notarile di Forlì;

Paglianti Villy, notaio residente nel comune di Arcola, distretto notarile di La Spezia, è traslocato nel comune di La Spezia;

Coppola Domenico, notaio residente nel comune di Fragagnano, distretto notarile di Taranto, è traslocato nel comune di Alessano, distretto notarile di Lecce;

d'Angelo Matteo, notaio residente nel comune di Arbus, distretto notarile di Cagliari, è traslocato nel comune di Gallipoli, distretto notarile di Lecce;

Giovannini Alberto, notaio residente nel comune di Castelfranco di Sotto, distretto notarile di Pisa, è traslocato nel comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca;

Pietrogrande Luigi, notaio residente nel comune di Stanghella, distretto notarile di Padova, è traslocato nel comune di Camposampiero, stesso distretto;

Sforza Fogliani Pietro, notaio residente nel comune di Rivergaro, distretto notarile di Piacenza è traslocato nel comune di Castel San Giovanni, stesso distretto;

Alcini Angelo, notaio residente nel comune di Cascia, distretto notarile di Terni, è traslocato nel comune di Baschi, stesso distretto;

Mariottini Claudio, notaio residente nel comune di Tursi, distretto notarile di Matera, è traslocato nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni;

Grillo Emanuele, notaio residente nel comune di Canosa di Puglia, distretto notarile di Trani, è traslocato nel comune di Andria, stesso distretto;

Macaione Antonio, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è traslocato nel comune di Terlizzi, stesso distretto.

(1389)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 17 marzo 1953:

Scarano Pasquale, notaio residente nel comune di Assoro, distretto notarile di Nicosia, è traslocato nel comune di Lacedonia, distretto notarile di Avellino;

Laviano Emiliano, notaio residente nel comune di Maschito, distretto notarile di Melfi, è traslocato nel comune di Melfi;

D'Alfonso Gaetano, notaio residente nel comune di Pescopagano, distretto notarile di Melfi, è traslocato nel comune di Rionero in Vulture, stesso distretto;

Laino Giuseppina, notaio residente nel comune di San Valentino Torio, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Giuliano in Campania, distretto notarile di Napoli;

Cibelli Errico, notaio in soprannumero nel comune di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli;

Del Genio Sebastiano, notaio residente nel comune di Ottaviano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli;

Florio Domenico, notaio residente nel comune di Santo Stefano in Aspromonte, distretto notarile di Reggio di Calabria, è traslocato nel comune di Bagnara Calabra, stesso distretto;

Berardo Filippo, notaio residente nel comune di Corio, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Ciriè, stesso distretto;

Sciarrone Francesco, notaio residente nel comune di San Lorenzo, distretto notarile di Reggio di Calabria, è traslocato nel comune di Cumiana, distretto notarile di Torino;

Squatrito Concetto, notaio residente nel comune di Nicolosi, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Fagagno, distretto notarile di Udine.

(1390)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Giustizia e Lavoro », con sede in Cerva, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1953, la Società cooperativa agricola « Giustizia e Lavoro », con sede in Cerva, costituita con atto in data 30 ottobre 1946 del dott. Felice Scalfaro, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Domenico Felice Grillone, residente a Cerva.

(1296)

Scioglimento della Società cooperativa « Porticus » con sede in Portici

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1953, la Società cooperativa di vigilanza a r. l. « Porticus », con sede in Portici, costituita con atto 1° dicembre 1950 del dott. Ugo De Cesare, notaio in Portici, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1326)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pescara

Con decreto Ministeriale 12 marzo 1953, n. 4456, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pescara, approvato con il decreto Ministeriale 30 aprile 1947 e prorogato con decreti Ministeriali 29 aprile 1949 e 29 aprile 1951, è ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 1957.

(1346)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1953, è stato accolto il ricorso straordinario, prodotto dal prof. Franciosi Rinaldo avverso il provvedimento con cui il medesimo è stato collocato a riposo con decorrenza 1° ottobre 1949, anzichè 1° ottobre 1950, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 12 luglio 1949, n. 386.

(1347)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 marzo 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	624,89	636,25
» Milano	624,90	636,75
» Napoli	624,90	632,75
» Palermo	624,90	634,50
» Roma	624,88	637 —
» Torino	624,90	636 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	634 —

Media dei titoli del 24 marzo 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,175
Id. 3,50 % 1902	62,90
Id. 3 % lordo	74,90
Id. 5 % 1935	95,25
Redimibile 3,50 % 1934	80,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,45
Id. 5 % 1936	92,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,89
1 dollaro canadese . . » 636,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148 77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1951 del Monte pensioni per gli insegnanti elementari

ATTIVO

Voce		Importo
1. Cassa	L.	347.891
2. Conti correnti col Tesoro – fruttifero	»	2.118.080.033
2. Conti correnti col Tesoro – infruttifero	»	240.938.546
3. Titoli – di Stato, consistenza	»	1.286.770.964
3. Titoli – obbligazionari, consistenza	»	2.295.747.340
4. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni, ceduti al Monte dalla Cassa depositi e prestiti	»	34.198.733
5. Conto corrente della Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie (capitale) ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201	»	4.867
6. Credito per mutui alle cooperative	»	406.956.152
7. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad enti (capitale) ai sensi del regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	597.887.998
8. Conto corrente per mutuo all'I.N.C.I.S. ai sensi del regio decreto 3 agosto 1928, n. 2000	»	1.516.702
9. Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	3.433.203.528
10. Crediti per interessi da riscuotere – sui titoli di Stato	»	24.826.095
10. Crediti per interessi da riscuotere – sui titoli garantiti dallo Stato	»	46.665.644
10. Crediti per interessi da riscuotere – sui prestiti ceduti al Monte dalla Cassa depositi e prestiti	»	1.334.099
10. Crediti per interessi da riscuotere – sul c/c per mutui alle cooperative edilizie ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201	»	113
10. Crediti per interessi da riscuotere – sui prestiti concessi agli enti vari regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	30.208.319
10. Crediti per interessi da riscuotere – sui mutui alle cooperative	»	114.857
11. Credito verso lo Stato per quote a suo carico sulle pensioni e indennità conferite dal Monte	»	131.190.234
12. Credito verso il Ministero della pubblica istruzione per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico e relativi interessi e quote spese	»	36.844.654
13. Credito verso il Tesoro per caro-viveri anticipato per suo conto ai pensionati	»	326.795.700
14. Credito verso il Tesoro per indennità caro-pane pagata per suo conto	»	11.814.400
15. Credito verso enti per quote pensioni e caro-viveri	»	1.955.243
16. Credito verso altri Istituti di previdenza	»	55.967.062
17. Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	81.312.897
18. Mobili	»	1
	L.	11.164.682.072

PASSIVO

Voce		Importo
1. Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	240.131.513
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	1.524.883
3. Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	35.276.421
4. Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	9.460.989
5. Spese di amministrazione rimaste da pagare	»	35.421.563
6. Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	1.459.249
7. Debito verso lo Stato per quote di pensioni e indennità conferite per conto del Monte	»	127.702.226
8. Creditori diversi	»	—
9. Patrimonio netto	»	10.713.705.228
	L.	11.164.682.072

Situazione al 31 dicembre 1951 dell'Ex Istituto nazionale per gli orfani degli insegnanti elementari

(Fusosi in forza del D. L. C. P. S. del 21 ottobre 1947 con l'Istituto Nazionale Assistenza Magistrale)

ATTIVO

Voce		Importo
1. Cassa	L.	170.224
2. Immobili urbani costruiti in Fano e relativo arredamento	»	20.462.876
3. Conti correnti col Tesoro – fruttifero	»	5.771.213
3. Conti correnti col Tesoro – infruttifero	»	3.010.921
4. Titoli di Stato, consistenza	»	385.043
5. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti dalla Cassa depositi e prestiti	»	76.692
6. Credito per interessi da riscuotere sui titoli di Stato	»	6.585
7. Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	4.300
8. Mobili	»	1
	L.	29.887.855

PASSIVO

Voce		Importo
1. Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	103.537
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	20.735
3. Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	—
4. Mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per gli orfani degli insegnanti con vincolo di usufrutto	»	22.590
5. Patrimonio netto	»	29.740.993
	L.	29.887.855

Situazione al 31 dicembre 1951 della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari

ATTIVO

1. Cassa	L.	1.226.778
2. Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	628.029.388
— infruttifero	»	531.885.259
3. Titoli — di Stato, consistenza	»	253.392.674
— obbligazionari, consistenza	»	44.627.352
4. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti alla Cassa di previdenza sanitari dalla Cassa depositi e prestiti	»	14.320.675
5. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui ad enti (capitale) ai sensi del regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	119.262.030
6. Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	749.296.808
7. Credito per quote di pensioni, caro-viveri ed assegno supplementare a carico di enti, da riscuotere	»	19.378.913
8. Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	5.403.625
— sui titoli obbligazionari	»	371.127
— sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	607.323
— sul conto corrente mutui ad enti	»	5.727.189
9. Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (decreto-legge 3 settembre 1945, n. 143)	»	240.000.000
10. Credito verso il Tesoro per indennità caro-pane pagata per suo conto	»	16.478.800
11. Credito verso lo Stato per reintegro disavanzi anni precedenti	»	—
12. Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	159.907.425
13. Mobili	»	1
	L.	2.789.915.372

PASSIVO

1. Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	53.763.684
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	91.396.476
3. Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	489.370.659
4. Debito verso pensionati per versamenti volontari e relativi interessi	»	1.185.095
5. Spese di amministrazione rimaste da pagare	»	23.799.202
6. Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	12.706.820
7. Debito verso Sezioni di tesoreria per somme versate in più in confronto di quelle riscosse	»	564.210
8. Debito verso altri Istituti per contributi erroneamente riscossi nell'anno e di loro competenza	»	—
9. Debito verso il Monte pensioni insegnanti elementari, la Cassa salariati e la Cassa impiegati enti locali	»	—
10. Patrimonio netto	»	1.635.129.226
	L.	2.789.915.372

Situazione al 31 dicembre 1951 della Cassa di previdenza del personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza (stralcio)

ATTIVO

1. Cassa	L.	688.905
2. Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	8.067.900
— infruttifero	»	989.182
3. Titoli — di Stato, consistenza	»	9.228.067
— obbligazionari, consistenza	»	491.927
4. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti alla Cassa di previdenza personale del catasto dalla Cassa depositi e prestiti	»	399.257
5. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui ad enti (capitale) ai sensi del regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	248.957
6. Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	229.624
— sui titoli obbligazionari	»	3.913
— sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	11.453
— sul conto corrente mutui ad enti	»	15.886
7. Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	—
8. Mobili	»	1
	L.	20.375.072

PASSIVO

1. Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	115.693
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	35.072
3. Spese di amministrazione rimaste da pagare	»	179.791
4. Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	95
5. Debito per ritenute e garanzie di lavori	»	39.591
6. Patrimonio netto	»	20.004.827
	L.	20.375.072

Situazione al 31 dicembre 1951 della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali

ATTIVO

Voce		Importo
1. Cassa	L.	1.382.852
2. Oro di proprietà	»	703.000
3. Immobili.	»	1.102.989.100
4. Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	1.527.534.796
4. Conti correnti col Tesoro — infruttifero	»	3.899.200.610
5. Titoli — di Stato, consistenza	»	2.109.433.036
5. Titoli — obbligazionari, consistenza	»	14.529.928.062
6. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti alla Cassa di previdenza impiegati enti locali dalla Cassa depositi e prestiti	»	14.654.727
7. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui ad enti (capitale) ai sensi del regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	215.184.387
8. Credito verso enti pubblici e cooperative edilizie per mutui concessi	»	1.345.394.055
9. Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	4.149.666.668
10. Credito per quote di pensioni, caro-viveri ed assegno supplementare a carico di enti, da riscuotere	»	61.968.482
11. Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	34.539.332
11. Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli garantiti dallo Stato	»	334.977.326
11. Crediti per interessi da riscuotere — sul conto corrente per mutui diretti agli enti (regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064)	»	10.002.809
11. Crediti per interessi da riscuotere — sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	608.041
11. Crediti per interessi da riscuotere — sui mutui ad enti pubblici e a cooperative edilizie	»	43.581.386
12. Credito per fitti da riscuotere	»	2.990.470
13. Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143)	»	630.000.000
14. Credito verso il Tesoro per indennità caro-pane pagata per suo conto	»	44.231.200
15. Credito verso altri Istituti di previdenza	»	—
16. Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	948.734.337
17. Mobili	»	1
	L.	31.007.704.677

PASSIVO

Voce		Importo
1. Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	3.898.293.052
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	36.102.053
3. Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	1.332.996.387
4. Debito verso pensionati per versamenti volontari e relativi interessi	»	6.983.071
5. Spese di amministrazione rimaste da pagare	»	80.878.439
6. Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	13.052.056
7. Debito verso lo Stato per quote di pensioni, indennità conferite per conto dell'Istituto	»	43.190.866
8. Debito per pagamenti, a saldo, del costo degli immobili	»	42.941.215
9. Quote di mutui non somministrate	»	54.648
10. Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	4.312.017
11. Debiti diversi	»	18.394.695
Netto:		
12. Fondo ammortamento stabili	»	297.000
13. Fondo ammortamento imposte future	»	4.668.000
14. Fondo manutenzione straordinaria	»	4.404.000
15. Fondo perdite e svalutazioni stabili	»	6.924.450
16. Patrimonio netto	»	25.509.212.728
	L.	31.007.704.677

Situazione al 31 dicembre 1951 della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali

ATTIVO

Voce		Importo
1. Cassa	L.	1.217.249
2. Oro di proprietà	»	703.000
3. Immobili	»	1.146.220.145
4. Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	6.778.147.298
4. Conti correnti col Tesoro — infruttifero	»	7.552.578.786
5. Titoli — di Stato, consistenza	»	2.035.539.695
5. Titoli — obbligazionari, consistenza	»	15.688.946.735
6. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni, ceduti alla Cassa di previdenza salariati enti locali dalla Cassa depositi e prestiti	»	11.028.367
7. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad enti (capitale) ai sensi regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	205.007.309
8. Credito verso enti pubblici e cooperative edilizie per mutui concessi	»	756.669.440
9. Credito verso l'E.N.I.C. per capitale dato in prestito.	»	226.435.988
10. Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	7.012.590.725
11. Credito per quote di pensioni caro-viveri ed assegno supplementare a carico di enti, da riscuotere	»	132.072.217
12. Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	31.007.140
12. Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli obbligazionari	»	275.992.176
12. Crediti per interessi da riscuotere — sul conto corrente per mutui diretti ad enti	»	9.778.277
12. Crediti per interessi da riscuotere — sui prestiti ad enti pubblici e a cooperative edilizie.	»	8.144.684
12. Crediti per interessi da riscuotere — sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	473.587

13. Credito per fitti da riscuotere	L.	15.840.838
14. Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143)	»	532.500.000
15. Credito verso il Tesoro per indennità caro-pane pagata per suo conto	»	66.554.800
16. Credito verso altre Casse	»	38.110.469
17. Credito verso Istituti di previdenza per spese amministrazione	»	136.922.412
18. Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	1.866.076.957
19. Mobili	»	1
	L.	44.528.558.295

PASSIVO

1. Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	7.584.789.071
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento inestinti	»	151.773.296
3. Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	1.949.938.530
4. Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	3.517.538
5. Spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	5.159.300
6. Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	5.243.093
7. Debito verso lo Stato per quote di pensioni e indennità conferite per conto dell'Istituto	»	27.000.000
8. Debito per pagamenti a saldo del costo degli immobili	»	67.027.701
9. Quote di mutui non somministrate	»	5.886.250
10. Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	6.375.916
11. Creditori diversi	»	17.847.824
Netto:		
12. Fondo ammortamento stabili	»	262.000
13. Fondo ammortamento imposte future	»	5.941.000
14. Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	3.449.750
15. Fondo perdite e svalutazione stabili	»	3.951.540
16. Patrimonio netto	»	34.690.395.486
	L.	44.528.558.295

Situazione al 31 dicembre 1951 della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari

ATTIVO

1. Cassa	L.	2.220.717
2. Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	—
— infruttifero	»	41.153.539
3. Titoli — di Stato, consistenza	»	29.285.046
— obbligazionari, consistenza	»	1.349.415
4. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti alla Cassa previdenza ufficiali giudiziari dalla Cassa depositi e prestiti	»	1.110.978
5. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad enti (capitale) ai sensi del regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	11.136.956
6. Credito verso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi della legge 22 dicembre 1949, n. 2932 e quota integrativa campagne di guerra	»	78.882.549
7. Crediti verso enti per contributi da riscuotere	»	9.876.711
8. Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	704.000
— sui titoli obbligazionari	»	8.370
— sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	44.341
— sul conto corrente per mutui diretti agli enti	»	515.729
9. Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuorere (decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143)	»	22.500.000
10. Credito verso il Tesoro per indennità caro-pane pagata per suo conto	»	2.388.360
11. Credito verso lo Stato per reintegro disavanzi anni precedenti	»	4.154.537
12. Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	36.857.288
13. Mobili	»	1
	L.	242.188.537

PASSIVO

1. Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	42.736.193
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	993.056
3. Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	55.760.412
4. Debito verso pensionati per versamenti volontari e relativi interessi	»	355.142
5. Spese di amministrazione rimaste da pagare	»	2.534.291
6. Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	456.584
7. Debito verso il Monte pensioni insegnanti elementari	»	94.077.531
8. Capitali riservati (art. 14, regolamento 12 luglio 1934, n. 2312)	»	36.317
9. Patrimonio netto	»	45.239.011
	L.	242.188.537

Il direttore capo della ragioneria F. MAUGINI — *Il direttore generale reggente:* G. BALDUCCI

(682)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Incarico alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1950, di giudicare l'analogo concorso della provincia di Caltanissetta.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Caltanissetta in data 30 maggio 1951, n. 6576, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Caltanissetta, con la quale si rappresenta la impossibilità di costituire in loco la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto commissariale in data 9 gennaio 1953, numero 20420.2/13296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1950, è incaricata di giudicare il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1950.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1210)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a duecento posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 8 gennaio 1952.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio successivo, con cui è stato indetto il concorso per esami a duecento posti di ufficiale giudiziario;

Visto l'art. 6 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a duecento posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 8 gennaio 1952 è composta come segue:

Presidente:

Naldini dott. Nello, magistrato di Corte di cassazione in funzioni di consigliere della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Manca dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di cassazione, in funzioni di direttore generale capo del personale;

D'Aniello dott. Mario, magistrato di Corte d'appello in funzioni di consigliere della Corte d'appello di Roma;

Tangari dott. Vittorio, magistrato di Corte d'appello in funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Roma;

Nanni dott. Francesco, ufficiale giudiziario della Corte d'appello di Roma.

Componenti supplenti:

Costa dott. Alberto, magistrato di Corte d'appello in funzioni di consigliere della Corte d'appello di Roma;

Galderisi dott. Gerardo, magistrato di Corte d'appello in funzioni di consigliere della Corte d'appello di Roma;

De Pascalis dott. Oronzo, magistrato di Corte d'appello in funzioni di direttore dell'Ufficio III del personale;

Sabbadini dott. Sigismondo, ufficiale giudiziario della Corte d'appello di Roma.

Segretari:

Leucadito Tommaso e Claudi Aldo, cancellieri addetti al Ministero.

Roma, addì 31 ottobre 1952

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1952

(1451)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.